

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

EI Towers S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 16 luglio 2018 è stato sottoscritto da parte di F2i TLC 1 S.r.l. ("**Topco**") e Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), nel contesto della promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di EI Towers S.p.A. (rispettivamente, l' "**Offerta**" e "**Target**" o "**EI Towers**"), un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") volto a disciplinare, tra l'altro, (i) la *corporate governance* di EI Towers e della relativa catena societaria, con la previsione, fermo restando il controllo esclusivo da parte di F2i, in nome, per conto e nell'interesse del fondo d'investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*F2i - Terzo Fondo per le infrastrutture*", su EI Towers, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF, di taluni diritti di minoranza di Mediaset relativi alla *governance* di Target, della sua controllante diretta 2i Towers S.r.l. ("**Bidco**") e di quella indiretta 2i Towers Holding S.r.l. ("**Holdco**"), e (ii) gli assetti proprietari della catena societaria con la previsione di un periodo di *lock-up* e di talune regole concernenti il trasferimento di partecipazioni azionarie, quali eccezioni al *lock-up* nonché a seguito del decorso del relativo termine. A tal riguardo si segnala che l'Offerta è stata promossa da Bidco che è controllata da Holdco che, a sua volta, è partecipata da Topco e da Mediaset rispettivamente per il 60% e il 40%. Topco, inoltre, fa capo al fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso "*F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture*", istituito e gestito da F2i SGR S.p.A.

2. Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Sono oggetto del Patto Parasociale: (i) le partecipazioni in Bidco; (ii) le partecipazioni in Holdco; (iii) le azioni EI Towers che saranno di titolarità di Bidco in caso di esito positivo dell'Offerta.

La società con azioni quotate oggetto del Patto Parasociale è pertanto EI Towers S.p.A., con sede in Lissone, Via Zanella n. 21, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 12916980159, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR con il codice ISIN IT0003043418.

4. Soggetti aderenti al patto

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano:

- **F2i TLC 1 S.r.l.**, con sede in Milano, via San Prospero 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 10411260960, capitale sociale interamente versato di Euro 20.000,00;
- **Mediaset**, con sede in Milano, Via Paleocapa n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 09032310154, capitale sociale interamente versato pari a Euro 614.238.333,00.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

5.1. Il Patto Parasociale ha per oggetto:

- a) la disciplina della corporate *governance* di EI Towers e della relativa catena societaria, fermo restando il controllo esclusivo da parte di F2i, in nome, per conto e nell'interesse del fondo d'investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*F2i - Terzo Fondo per le infrastrutture*", su EI Towers, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF, con la previsione di taluni diritti di minoranza di Mediaset relativi alla *governance* di Target, della sua controllante diretta Bidco e di quella indiretta Holdco; e
- b) la disciplina degli assetti proprietari della catena societaria con la previsione di un periodo di *lock-up* e di talune regole concernenti il trasferimento di partecipazioni azionarie, quali eccezioni al *lock-up* nonché a seguito del decorso del relativo termine.

5.2. In particolare, il Patto Parasociale prevede, in sintesi, quanto segue. Per agevolare la comprensione, viene indicato per ognuna delle ipotesi qui riassunte il riferimento puntuale alle corrispondenti previsioni del Patto Parasociale depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi.

5.2.1. Composizione dei consigli di amministrazione:

- a) Holdco e Bidco saranno dotate di un nuovo statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui al Patto Parasociale, nonché di:
 - (i) un consiglio di amministrazione di 5 componenti, di cui 3 componenti designati da Topco (tra cui, previa consultazione con Mediaset, il Presidente e l'Amministratore Delegato) e 2 componenti designati da Mediaset (tra i quali il soggetto che rivestirà la carica di Vicepresidente);
 - (ii) un collegio sindacale di 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti, di cui 2 componenti

effettivi ed 1 componente supplente designati da Topco nonché 1 componente effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) ed 1 componente supplente designati da Mediaset (per quel che riguarda le previsioni della presente lettera a), cfr. par. 2.1 (A) e 2.1 (B) del Patto Parasociale);

b) EI Towers:

(i) in caso di revoca delle azioni Target dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Delisting**"), sarà dotata di un nuovo statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui al Patto Parasociale, nonché di:

A. un consiglio di amministrazione di 10 componenti, di cui 7 componenti designati da Topco (tra cui tra cui, previa consultazione con Mediaset, il Presidente e l'Amministratore Delegato) e 3 componenti (tra cui il Vicepresidente) designati da Mediaset;

B. un collegio sindacale di 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti, di cui 2 componenti effettivi ed 1 componente supplente designati da Topco nonché 1 componente effettivo (che rivestirà la carica di Presidente) ed 1 componente supplente designati da Mediaset (tale composizione sarà attivata per la prima volta non appena ragionevolmente possibile a seguito di dimissioni o scadenza del collegio sindacale precedentemente in carica) (per quel che riguarda le previsioni del precedente punto A e del presente punto B, si veda il paragrafo 2.1 (C) (1) del Patto Parasociale);

(ii) in assenza di Delisting manterrà l'attuale statuto sociale e sarà dotata di:

A. un consiglio di amministrazione di 11 componenti da eleggersi sulla base di liste ai sensi delle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari e di cui:

- 10 componenti tratti dalla lista di maggioranza presentata da Bidco e che sarà formata, per n. 7 candidati, di soggetti designati da Topco (tra cui il soggetto che previa consultazione con Mediaset, sarà nominato Presidente e quello che sarà nominato Amministratore Delegato) e, per n. 3 candidati di soggetti designati da Mediaset (tra i quali il soggetto che rivestirà la carica di Vicepresidente); e
 - 1 componente tratto dalla lista di minoranza, fatto salvo che, in caso di mancata presentazione di una lista di minoranza, anche l'undicesimo componente del consiglio di amministrazione sarà tratto dalla lista di Bidco (e sarà a tal fine designato da parte di Mediaset);
- B. un collegio sindacale di 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti, di cui 3 componenti effettivi e 2 supplenti da eleggersi sulla base di liste ai sensi delle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari e di cui:
- 2 componenti effettivi e 1 componente supplente tratti dalla lista di maggioranza presentata per l'elezione da Bidco (lista nella quale dovrà essere incluso un candidato per la nomina a sindaco effettivo designato da Mediaset);
 - 1 componente effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale, e 1 componente supplente tratti dalla lista di minoranza presentata per l'elezione da un socio o gruppo di soci di minoranza in EI Towers, fatto salvo che, in caso di mancata presentazione di una lista di minoranza, tutti i componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale

saranno tratti dalla lista di Bidco e in tal caso la presidenza del collegio spetterà ad un candidato della lista designato da Mediaset (tale composizione sarà attivata per la prima volta non appena ragionevolmente possibile a seguito di dimissioni o scadenza del collegio sindacale precedentemente in carica) (in relazione a quanto precede, cfr. par. 2.1 (C) (2) del Patto Parasociale);

5.2.2. Quorum qualificati assembleari e consiliari di Holdco, Bidco ed EI Towers (per la lista completa dei quorum assembleari e consiliari qualificati, cfr. par. 2.2 del Patto Parasociale)

- a) Le seguenti delibere assembleari non potranno essere adottate, a seconda dei casi, da Holdco, Bidco ed EI Towers senza che consti il voto favorevole di Mediaset:
- (i) modifiche allo statuto relative a (i) oggetto sociale (ii) diritti associati alle azioni di titolarità di Mediaset e (iii) messa in liquidazione;
 - (ii) operazioni di aumento del capitale sociale, salvo eccezioni secondo la prassi di mercato per aumenti di capitale eseguiti a *fair market value*, necessari per ristabilire situazioni di equilibrio patrimoniale ovvero al di sotto di determinate soglie di rilevanza in considerazione dell'attività di EI Towers;
 - (iii) operazioni di scissione e fusione, ad eccezione delle operazioni ipotizzate nell'accordo quadro sottoscritto il 16 luglio 2018 tra F2i SGR S.p.A., Topco, Holdco, Bidco, Mediaset ed Elettronica Industriale S.p.A., ovvero di quelle che presentino requisiti individuati all'unanimità da parte del consiglio di amministrazione di Holdco.
- b) Le seguenti delibere sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e devono essere assunte con un *quorum* qualificato comprensivo del voto favorevole di

almeno uno degli amministratori designati da Mediaset (salvo che siano funzionali all'attuazione dell'accordo quadro sottoscritto il 16 luglio 2018 tra F2i SGR S.p.A., Topco, Holdco, Bidco, Mediaset ed Elettronica Industriale S.p.A.):

- (i) assunzione di nuovo indebitamento finanziario al disopra di soglie rilevanti (anche tenuto conto delle disposizioni di cui ai contratti di finanziamento per tempo in vigore);
- (ii) trasferimenti rilevanti di immobilizzazioni materiali, immateriali o trasferimenti di partecipazioni sociali;
- (iii) operazioni con parti correlate;
- (iv) concessione di garanzie a terzi al di fuori della gestione corrente;
- (v) presentazione all'assemblea di proposte di delibera sulle materie rilevanti qui indicate e conferimento di istruzioni di voto con riferimento alle assemblee delle società partecipate aventi all'ordine del giorno le materie rilevanti qui indicate;
- (vi) modifica o revoca di delibere adottate con quorum rafforzati come previsto dal Patto Parasociale;
- (vii) modifica dei principi contabili.

5.2.3. Fusioni

- a) Nell'eventualità della fusione tra EI Towers e Bidco:
 - (i) ove la società risultante dalla medesima sia una società per azioni non quotata, la stessa verrà gestita in conformità alle regole di *governance* sopra indicate al punto 5.2.1.b) (i) e 5.2.2.b), le quali saranno riflesse nel nuovo statuto sociale;
 - (ii) ove la società risultante dalla medesima sia una società per azioni quotata, la stessa verrà gestita in conformità alle regole di *governance* sopra indicate al paragrafo 5.2.1.b) (ii) e 5.2.2.b), mentre il nuovo statuto sociale prevedrà i *quorum* consiliari qualificati di cui al punto 5.2.2.

- b) Nell'eventualità della fusione tra EI Towers e Holdco, la società risultante dalla medesima adotterà il relativo statuto e le regole di *exit* e *governance* contenute nel Patto Parasociale, fra cui quelle riassunte al precedente paragrafo 5.2.1.b) (in relazione a quanto precede, cfr. par. 2.3(A) e 2.3(B) del Patto Parasociale).

5.2.4. Revisori

La contabilità e il bilancio di Holdco e Bidco e, a livello consolidato, del gruppo facente capo a EI Towers saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione di società di revisione scelte da Topco tra le cd. "*big four*", fermi in ogni caso restando i mandati ad oggi già conferiti (cfr. par. 2.6 del Patto Parasociale).

5.2.5. Informativa e consultazione

- a) Fatto salvo quanto previsto al successivo punto b), oltre all'informativa richiesta dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari, Topco e Mediaset faranno sì che Holdco e Bidco forniscano (o procurino che sia fornito) ai suoi consiglieri, a Topco e Mediaset, a partire dalla data di conclusione con successo dell'Offerta, e con periodicità, a seconda dei casi, mensile, trimestrale o annuale, le informazioni sull'andamento economico, patrimoniale finanziario e gestionale del gruppo, nonché la previsione economico finanziaria e la proposta di *budget* per l'anno successivo corredata del l'aggiornamento del piano di sviluppo di EI Towers.
- b) Le previsioni di cui sopra in tema di informativa e consultazione restano in ogni caso soggette alle restrizioni e/o altri obblighi previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari nonché ai doveri di confidenzialità eventualmente derivanti da obblighi contrattualmente assunti (in

relazione a quanto precede, cfr. par. 2.7 del Patto Parasociale).

5.2.6. Politica dei dividendi

La politica dei dividendi sarà decisa da Topco anche in considerazione dei vincoli eventualmente derivanti dalle condizioni dell'indebitamento finanziario del gruppo facente capo a Target (cfr. par. 2.9 del Patto Parasociale).

5.2.7. Exit

- a) Fatto salvo per i trasferimenti consentiti dal Patto Parasociale, Topco e Mediaset non potranno trasferire a terzi, per qualsivoglia causa o ragione, le proprie partecipazioni detenute in Holdco sino alla scadenza del trentesimo mese (ovvero del trentaseiesimo mese, nel caso in cui alla data di scadenza sia avviata un'operazione di aggregazione che coinvolga il gruppo) dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale (il "**Periodo di Lock-Up**") (cfr. par. 3.1 del Patto Parasociale).
- b) Successivamente al termine del Periodo di Lock-Up, Topco e Mediaset potranno trasferire le proprie partecipazioni in Holdco anche a favore di soggetti terzi (diversi dai cessionari autorizzati), ed in particolare:
 - (i) ove Mediaset intenda trasferire la propria partecipazione in Holdco, dovrà riconoscere a Topco il diritto di presentare una manifestazione di interesse per l'acquisto di tale partecipazione, seguita, in caso di gradimento di Mediaset dei relativi termini e condizioni, dall'eventuale offerta vincolante. Ove, fra l'altro, anche il prezzo indicato nell'offerta vincolante

corrispondesse al prezzo indicato nella manifestazione di interesse, l'offerta vincolante sarà accettata e Mediaset trasferirà a Topco le proprie partecipazioni in Holdco a tale valore (cfr. par. 3.3(B) del Patto Parasociale);

- (ii) ove invece la manifestazione di interesse presentata non incontri il gradimento di Mediaset, Mediaset potrà trasferire a terzi la propria partecipazione in Holdco per un valore determinato in funzione del prezzo indicato da Topco nella manifestazione di interesse, fermo il diritto di co-vendita di Topco. Inoltre, in tale contesto, ove Mediaset riceva un'offerta da un terzo per l'acquisto dell'intero capitale di Holdco, avrà un diritto di *drag-along* nei confronti di Topco, la quale sarà pertanto tenuta a vendere a tale terzo l'intera propria partecipazione in Holdco per un prezzo determinato come sopra indicato. Peraltro, salvo il caso in cui Topco abbia inviato una manifestazione di interesse a cui non segua un'offerta vincolante da parte di Topco, Topco potrà infine richiedere l'avvio di una procedura di uscita, che dovrà essere condotta tramite un *advisor* indipendente e potrà prevedere la cessione a terzi dell'intero capitale di Holdco ovvero la sua quotazione (nel contesto della quale Mediaset potrà vendere le proprie azioni in via preferenziale rispetto a Topco), purché, in ogni caso, l'operazione contempli una valutazione di Holdco almeno pari alla soglia concordata (cfr. par. 3.3(C)/(D) del Patto Parasociale);
- (iii) inoltre, nell'ipotesi in cui Topco non presenti una manifestazione di interesse per

l'acquisto della partecipazione di Mediaset, le parti potranno determinare convenzionalmente il valore dell'intero capitale di Holdco; successivamente Topco potrà consegnare a Mediaset un'offerta di un soggetto terzo per l'acquisto dell'intera partecipazione in Holdco detenuta da Mediaset che, qualora presenti le caratteristiche indicate nel Patto Parasociale, Mediaset sarà tenuta ad accettare. Qualora non sia pervenuta alcuna offerta del terzo, Mediaset potrà, alternativamente, (i) trasferire a terzi la propria intera partecipazione e in tale caso Topco avrà il diritto di trasferire a tale soggetto terzo la propria intera partecipazione; ovvero (ii) ricorrendone le condizioni, esercitare un diritto di *drag-along* nei confronti di Topco (cfr. par. 3.4 del Patto Parasociale);

(iv) in aggiunta a quanto precede, ove, a esito dell'Offerta, le azioni Target non fossero state revocate dalla quotazione, Mediaset potrà richiedere l'assegnazione individuale di un numero di azioni Target, da calcolarsi sulla base di una formula indicata nel Patto Parasociale, corrispondente alla partecipazione in EI Towers riferibile in trasparenza a Mediaset. In tale circostanza, il numero di azioni di Target effettivamente assegnato a Mediaset potrà variare, in funzione dell'esercizio di opzioni *put* e *call* delle parti. Successivamente all'assegnazione, ove Mediaset intenda trasferire a terzi le azioni di Target così ottenute, dovrà riconoscere a Topco un diritto di prima offerta (cfr. par. 3.5 del Patto Parasociale);

- (v) Topco godrà invece di un diritto di *drag-along* (eccezion fatta per una partecipazione che sia rappresentativa, in trasparenza, del 5% di Target che Mediaset avrà il diritto di conservare) qualora riceva da un terzo un'offerta per l'acquisto dell'intero capitale di Holdco; viceversa, qualora Topco intenda trasferire a terzi la propria partecipazione in Holdco ma non intenda esercitare tale diritto di *drag-along*, Mediaset potrà a sua volta esercitare un corrispondente diritto di *tag-along* con riferimento alla propria intera partecipazione (a tal riguardo, cfr. par. 3.6 del Patto Parasociale);
- (vi) infine, laddove si verificasse un cambio di controllo di Topco, Mediaset avrà un'opzione di acquisto con riferimento all'intera partecipazione in Holdco posseduta dalla medesima Topco, per un prezzo da calcolarsi in funzione delle quotazioni delle azioni EI Towers (o, ove questa non fosse più quotata, del relativo *fair market value*) (cfr. par. 3.7 del Patto Parasociale).

6. Durata del Patto Parasociale

- a) Il Patto Parasociale diverrà efficace alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta e rimarrà in vigore:
 - (i) in caso di Delisting di EI Towers, fino alla scadenza del 5° anno successivo alla data di efficacia del medesimo e si rinnoverà tacitamente di altri 5 anni in mancanza di disdetta comunicata per iscritto con almeno sei mesi di preavviso sulla sua scadenza;
 - (ii) in assenza di Delisting di EI Towers, fino alla scadenza del 3° anno successivo alla data di efficacia del medesimo e si rinnoverà tacitamente di altri 3 anni in

mancanza di disdetta comunicata per iscritto con almeno sei mesi di preavviso sulla sua scadenza.

- b) Il Patto Parasociale cesserà inoltre di avere efficacia, tra l'altro:
- (i) qualora una delle parti abbia legittimamente ceduto la propria intera partecipazione a terzi o all'altra parte;
 - (ii) al perfezionamento dell'assegnazione di azioni Target descritta al precedente punto 5.2.7.b) (iv);
 - (iii) al perfezionamento di un'operazione di aggregazione di EI Towers, che abbia i requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione di Holdco, con società attive nel medesimo settore.
- c) I diritti di *governance* e di *exit* di Mediaset subiranno una forte riduzione qualora, nel corso della durata del Patto Parasociale, la partecipazione posseduta da Mediaset in Holdco dovesse ridursi in via significativa (in relazione a quanto precede, cfr. par. 4.2 del Patto Parasociale).

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi il 20 luglio 2018.

8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sui siti Internet www.eitowers.it e www.2itowers.com in data 20 luglio 2018.